

DELIBERA N. 162/04/CSP

**Esposto presentato dal Signor Stefano Deliperi
(Candidato Consigliere per le elezioni del Consiglio Regionale della Sardegna) nei
confronti
del quotidiano “L’Unione Sarda”
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 59/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione del signor Stefano Deliperi, candidato consigliere per la lista “Progetto Sardegna” nelle elezioni per rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna, pervenuta in data 10 giugno 2004 (prot. n. 326/EA/04/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del quotidiano “L’Unione Sarda”, in quanto, durante il periodo della campagna elettorale, ha sistematicamente omesso di pubblicare gli appuntamenti e le iniziative dell’esponente, preventivamente comunicati, il tutto con violazione della parità di accesso al mezzo della stampa tra tutti i soggetti politici;

RITENUTO di non potersi procedere all’avvio di un’istruttoria in quanto l’esposto non risulta debitamente accompagnato - come richiesto dall’articolo 25, comma 4, della citata delibera n. 59/04/CSP - dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui all’articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian